

**DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2012
282/2012/R/GAS**

**AVVIO D'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI REGOLAZIONE
DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL BILANCIAMENTO E DELLE AZIONI ADOTTATE A
TUTELA DEL SISTEMA RELATIVAMENTE AL PERIODO 1 DICEMBRE 2011 – 31 MAGGIO
2012**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità)
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 1997, n. 61/97, in particolare l'articolo 3;
- 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/11);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale approvate con la deliberazione ARG/gas 165/11 (di seguito: Condizioni PSV);

- i decreti cautelari ante causam adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), del 6 dicembre 2011, n. 1837/2011 e del 14 dicembre 2011, n. 1845/2011, n. 1846/2011, n. 1847/2011 (di seguito: decreti nn. 1837/11, 1845/11, 1846/11, 1847/11);
- le ordinanze cautelari del Tar Lombardia, Sezione Terza, del 20 gennaio 2012, n. 105/12, n. 106/12, n. 107/12, n. 108/12 e n. 111/12 (di seguito: ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12);
- i decreti cautelari ante causam adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia del 5 marzo 2012, n. 310/12 e n. 311/12 (di seguito: decreti nn. 310/12 e 311/12);
- le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 21 marzo 2012, nn. 1147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012 (di seguito ordinanze nn. 1147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012);
- le lettere della società Snam Rete Gas in data 19 marzo 2012, prot. Autorità n. 8787, (di seguito: lettera 19 marzo), in data 29 marzo 2012, prot. Autorità n. 9803, (di seguito: lettera 29 marzo), in data 17 aprile 2012, prot. Autorità n. 12258, (di seguito: lettera 17 aprile), in data 27 aprile 2012, prot. Autorità n. 13233, (di seguito: lettera 27 aprile), in data 3 maggio 2012, prot. Autorità n. 14204, (di seguito: lettera 3 maggio) e in data 8 maggio 2012, prot. Autorità n. 14160, (di seguito: lettera 8 maggio).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione e della specifica funzione di promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, le amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni di propria competenza;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione ARG/gas 81/11;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all'articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizza e gestisce un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas, funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento di merito economico di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;

- con i decreti nn. 1837, 1845, 1846, 1847, il Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia ha sospeso provvisoriamente il sistema di garanzie, di cui al punto 3, della deliberazione ARG/gas 155/11;
- con la deliberazione ARG/gas 192/11, l’Autorità ha adottato misure urgenti volte a limitare l’ambito dei possibili pregiudizi per il sistema e il mercato del gas naturale derivanti dalla sospensione del sistema di garanzie a copertura del bilanciamento;
- con le ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12, il Tar Lombardia, Sezione Terza, ha confermato la sospensione del sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11, in relazione ai seguenti profili: i criteri di calcolo della garanzia minima (G_m); la svalutazione del gas stoccato in garanzia (pari al prezzo CCI ridotto al 10%); la valorizzazione del *rating* creditizio ai fini della riduzione della garanzia finanziaria da prestare;
- con l’ordinanza n. 111/12, il Tar Lombardia ha altresì sospeso la deliberazione ARG/gas 192/11 in relazione ai seguenti profili: la facoltà di prestare le garanzie, in alternativa alla previsione di pagamenti in acconto con cadenza quindicinale (Punti 2 e 3 della deliberazione ARG/gas 192/11); la fatturazione delle partite economiche dal 1 dicembre 2011 all’8 gennaio 2012 (Punto 7 della deliberazione ARG/gas 192/11);
- peraltro, l’ordinanza n. 111/12 non ha sospeso la previsione della deliberazione che ha ridotto i termini di pagamento delle partite economiche derivanti dal bilanciamento, prevedendo: pagamenti in acconto con cadenza quindicinale e un termine di pagamento a cinque giorni lavorativi (punto 1 della deliberazione ARG/gas 192/11); la risoluzione del contratto di trasporto in caso di mancato pagamento in tali termini (punto 6 della citata deliberazione); quanto sopra è stato confermato dai decreti del Tar Lombardia nn. 310/12 e 311/12;
- avverso le ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12 del Tar Lombardia, l’Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato, il quale, con le ordinanze nn. 147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012, nel respingere gli appelli, ha rilevato la necessità di introdurre un sistema di garanzie equo e definitivo sulla base di una adeguata e completa istruttoria, ferma restando l’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’Autorità, se immuni da vizi di illogicità, irragionevolezza e travisamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione ARG/gas 155/11 prevede tra l’altro:
 - al punto 4, lettera b), che Snam Rete Gas trasmetta all’Autorità, entro l’1 febbraio 2012, una nuova proposta di aggiornamento del codice di rete, integrata e modificata, al fine di prevedere modalità di gestione e di verifica di congruità, rispetto alle garanzie presentate, delle transazioni di cui è richiesta la registrazione al PSV e dei quantitativi richiesti in erogazione dallo stoccaggio;
 - al punto 14, che con successivo provvedimento, l’Autorità determini le modalità con le quali il responsabile del bilanciamento recupera, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, oneri connessi a crediti non riscossi del bilanciamento del sistema del gas;
 - al punto 15, che nelle more del provvedimento di cui al precedente alinea, il responsabile del bilanciamento, con riferimento alle partite economiche che insorgono nell’ambito del sistema di bilanciamento di merito economico dall’1

- dicembre 2011, possa comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti (comprensivi di IVA), al netto delle garanzie escusse, ai fini dell'erogazione dei relativi ammontari a valere sul fondo appositamente costituito entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione
- con la lettera del 4 maggio 2012, Snam Rete Gas ha, tra l'altro, evidenziato di non essere riuscita a completare, nel termine fissato dal punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/gas 155/11, l'adeguamento dei propri sistemi informativi precedentemente riportato volto a consentire la verifica automatica e preventiva della congruità rispetto alle garanzie prestate delle transazioni richieste in registrazione al PSV; e che il predetto adeguamento dovrebbe perfezionarsi entro i prossimi tre mesi;
 - con la deliberazione 181/12/R/GAS, l'Autorità ha approvato una proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con la lettera 4 maggio 2012, conforme con le disposizioni di cui alla deliberazioni dell'Autorità ARG/gas 45/11 ed ARG/gas 155/11, riservandosi, relativamente alle criticità ivi evidenziate, di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
 - per quanto al punto precedente, a decorrere dal primo giorno gas del mese di giugno 2012, sono introdotti, tra gli altri:
 - un sistema di garanzie sulla base del confronto fra i termini MEPSUK ed EPSUK, in luogo delle precedenti disposizioni relative alla definizione di un livello minimo di garanzia (Gmin), che risultano soppresse;
 - procedure di risoluzione del contratto di trasporto nei casi in cui le garanzie presentate dall'utente risultino inferiori al livello necessario, che si perfezionano nell'arco di 7 giorni dall'avvenuto riscontro dell'inadempimento, in luogo dei 20 giorni previsti dal codice di rete approvato con la medesima deliberazione
 - la riduzione dei tempi previsti per la contabilizzazione delle fatture pagate dall'utente ai fini della determinazione del termine EPSUK;
 - nel periodo 1 dicembre 2011 –31 maggio 2012 il sistema di bilanciamento ha pertanto operato in assenza del sistema di garanzie a seguito della sua sospensione da parte del TAR Lombardia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con le lettere 19 marzo, 29 marzo, 17 aprile, 27 aprile, 3 maggio e 8 maggio, Snam Rete Gas ha segnalato, nella sua funzione di responsabile del bilanciamento, il mancato pagamento di fatture relative a partite economiche del bilanciamento, da parte di alcuni utenti, nonché la successiva risoluzione del contratto di trasporto ai sensi del codice di rete;
- in particolare, con le lettere 27 aprile e 8 maggio, Snam Rete Gas ha segnalato ulteriori profili legati all'esistenza di utilizzi impropri del Sistema PSV con la registrazione di transazioni per quantitativi rilevanti di gas senza alcuna forma di copertura;
- le predette pratiche:
 - determinano un rischio per il sistema sia in termini di sicurezza degli approvvigionamenti sia in termini di oneri che potrebbero ricadere sulla generalità degli utenti;

- possono anche essere reiterate mediante le normali procedure di subentro nella fornitura di clienti finali da parte di società collegate all'utente di trasporto col quale Snam Rete Gas ha risolto il contratto di trasporto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad approfondire gli elementi sopra richiamati e, più in generale, le modalità di erogazione del servizio di bilanciamento relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012;
- prevedere che l'istruttoria, di cui al precedente alinea, sia finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla:
 - predisposizione di eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti dei provvedimenti dell'Autorità;
 - definizione del riconoscimento al responsabile del bilanciamento dei crediti non riscossi ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/11;
 - segnalazione ad altre amministrazioni eventuali condotte relative a profili di competenza delle medesime amministrazioni

DELIBERA

1. di avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad approfondire gli elementi richiamati in motivazione e, più in generale, le modalità di erogazione del servizio di bilanciamento relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012;
2. di stabilire che l'istruttoria, di cui al precedente alinea, sia finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla:
 - a) predisposizione di eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti dei provvedimenti dell'Autorità;
 - b) definizione del riconoscimento al responsabile del bilanciamento dei crediti non riscossi ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/11;
 - c) segnalazione ad altre amministrazioni eventuali condotte relative a profili di competenza;
3. di attribuire la responsabilità dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità, con la collaborazione della Direzione Vigilanza e Controlli;
4. di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 120 giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni